

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI PER L'U.O. DI SENOLOGIA CLINICA E SCREENING MAMMOGRAFICO DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Premessa		3
Art. 1.	Oggetto e durata	3
Art. 2.	Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali	4
Art. 3.	Termini di consegna ed installazione	4
Art. 4.	Documentazione annessa in fase di fornitura.	5
Art. 5.	Formazione	5
Art. 6.	Verifica di conformità (collaudo)	5
Art. 7.	Periodo di Prova	6
Art. 8.	Garanzia e Servizio di assistenza tecnica	7
Art. 9.	Corrispettivi	8
Art. 10.	Fatturazione e pagamenti.	9
Art. 11.	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 12.	Contratto e spese	10
Art. 13.	Garanzia definitiva	11
Art. 14.	Subappalto e cessione	12
Art. 15.	Avvalimento	12
Art. 16.	Inadempimenti e penalità	12
Art. 17.	Risoluzione del contratto	14
Art. 18.	Responsabilità civile e coperture assicurative	15
Art. 19.	Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e oneri derivanti da rischi interferenziali.	
Art. 20.	Responsabili del procedimento	15
Art. 21.	Trattamento dei dati personali	16
Art. 22.	Obbligo di Riservatezza	16
Art. 23.	Normativa anticorruzione e codice di comportamento di A.P.S.S.	17
Art. 24.	Controversie e foro competente	18
Art. 25.	Riferimenti ad altre norme	18

Premessa

Il presente appalto, articolato in un unico lotto, ha per oggetto la fornitura in noleggio per 8 (otto) anni di n.5 mammografi digitali con tomosintesi per l'U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico dell'Azienda Provinciale peri Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Il noleggio s'intende comprensivo del servizio di assistenza tecnica Full Risk per l'intera durata della fornitura.

Art. 1. Oggetto e durata

- 1) Il presente "Capitolato Speciale" disciplina la fornitura in noleggio per 96 (novantasei) mesi (8 anni), decorrenti come di seguito determinato, delle seguenti attrezzature:
 - n. 4 apparecchi mammografici digitali con tomosintesi, dotati di software per la ricostruzione d'immagini mammografiche sintetiche, occorrenti all'U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico di APSS, sede di Trento.
 - n.1 mammografo digitale con tomosintesi dotato di software per la ricostruzione d'immagini mammografiche sintetiche occorrente all'U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico di APSS, sede di Rovereto, completo di sistema di guida al prelievo citologico e/o micro bioptico (da espletare sia con guida stereotassica che con tomosintesi). Il mammografo dovrà altresì garantire l'esecuzione di esami in doppia energia (dual energy) per l'effettuazione delle mammografie con mezzo di contrasto. Condizione preferenziale è la possibilità di eseguire suddetti esami contrastografici con contestuale acquisizione d'immagini in Tomosintesi.
 - n.4 stazioni di refertazione per la gestione degli esami in tomosintesi.

Le caratteristiche richieste sono riportate nel documento allegato "Capitolato Tecnico".

- 2) La fornitura avrà la durata di 8 (otto) anni, decorrenti dal collaudo delle apparecchiature.
- 3) La fornitura dovrà ricomprendere senza oneri aggiuntivi:
 - Le attrezzature oggetto dell'appalto ed ogni componente necessario a garantire il corretto funzionamento delle stesse;
 - Trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, collaudo di tutte le attrezzature fornite, inclusi gli accessori, in tutte le configurazioni offerte. Sono a totale carico dell'aggiudicatario anche le eventuali misure da adottare per la ripartizione dei carichi sui solai nelle fasi di trasporto.
 - Le attività d'integrazione, interfacciamento, adeguamento e riconfigurazione e taratura di dispositivi hardware e software, necessarie al corretto e completo funzionamento con i sistemi informativi in uso presso APSS ed in particolare l'integrazione al RIS/PACS e alla cartella clinica senologica (Arianna® di Dedalus S.p.A.).
 - Formazione all'uso del personale sanitario (medici e tecnici sanitari di radiologia medica).
 - Formazione del personale tecnico di APSS all'intervento tecnico di primo livello (Servizio di Ingegneria Clinica) e supporto al personale del Servizio di Fisica Sanitaria nell'esecuzione dei controlli di qualità.
 - Smaltimento di rifiuti ed imballaggi legati alla fornitura. Si precisa che i rifiuti non

- assimilabili a rifiuti urbani dovranno essere conferiti nelle apposite discariche specializzate per rifiuti speciali o tossico-nocivi senza che ciò costituisca motivo d'indennizzo all'impresa aggiudicataria.
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, per l'intera durata del noleggio, di tipo "Full-Risk" ovvero comprensivo di tutte le attività a carattere correttivo e preventivo, con manodopera e pezzi di ricambio (di qualsiasi tipo, inclusi i detettori ed i tubi radiogeni), per un numero illimitato d'interventi;
- **4)** Alla scadenza contrattuale, dopo averne verificato l'opportunità, A.P.S.S. si riserva la facoltà di esercitare il riscatto totale o parziale delle attrezzature. L'importo del riscatto sarà determinato in misura fissa pari all'1% del prezzo scontato di ogni singola apparecchiatura, come riportato alle voci I) ed L) dell'offerta economica.
- **5)** Alla scadenza contrattuale, ove A.P.S.S. non si avvalga della facoltà di riscatto, o si avvalga parzialmente della stessa, sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la rimozione e presa in carico delle attrezzature non riscattate.
- 6) Nell'eventualità dell'avvio del Nuovo Ospedale Trentino, la ditta aggiudicataria s'impegna al trasferimento delle apparecchiature nel nuovo edificio, qualora questo sia completato durante la vigenza del contratto di noleggio, senza alcun onere aggiuntivo per A.P.S.S.
- 7) Il contratto potrà essere risolto ex lege ove le forniture oggetto del contratto venissero ad essere parte di una convenzione della centrale unica di acquisto provinciale o di una convenzione stipulata da Consip SpA, ove sia praticato un miglior prezzo rispetto a quello qui definito, tenuto conto anche dell'effettuazione dei lavori.
- **8)** L'importo complessivo a base d'asta per l'intera durata del contratto (8 anni), al netto dell'I.V.A. e degli oneri per i rischi da interferenza (DUVRI), ammonta ad €.=2.276.000,00= (Euro duemilioniduecentosettantaseimila/00). Tale importo è onnicomprensivo di tutti i prodotti/servizi/lavori richiesti nel presente capitolato speciale e relativi allegati tecnici.
- **9)** I Canoni di noleggio dovranno essere trimestrali, posticipati, fissi, uguali ed invariabili per tutta la durata del contratto ed in numero complessivo pari a 32.

Art. 2. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali

1) Le caratteristiche tecniche/prestazionali delle attrezzature richieste sono descritte dettagliatamente nel "Capitolato Tecnico".

Art. 3. Termini di consegna ed installazione

- 1) La consegna ed installazione delle attrezzature oggetto del presente appalto deve essere effettuata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari (naturali e consecutivi) dalla sottoscrizione del contratto di fornitura.
- 2) L'impresa aggiudicataria s'impegna, entro il suddetto termine, alla messa a punto e alla taratura iniziale delle attrezzature, sino al raggiungimento della piena funzionalità e conformità alle

prescrizioni normative e di sicurezza applicabili.

3) La Ditta aggiudicataria, fino al momento dell'installazione, si obbliga ad offrire le apparecchiature (ivi incluse le occorrenti applicazioni informatiche) nella versione tecnologicamente più avanzata posta in commercio, nel rispetto delle esigenze dell'A.P.S.S.

Art. 4. Documentazione annessa in fase di fornitura.

- 1) In fase di fornitura le apparecchiature dovranno essere corredate, pena la non accettazione della fornitura, della seguente documentazione:
 - a) Istruzioni d'uso in lingua italiana, sia in formato cartaceo (in duplice copia) che in formato elettronico;
 - b) Manuale di Service o manuale di ricerca guasti, di preferenza in italiano, oppure in inglese (in formato elettronico);
 - c) Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.;
 - d) DICOM Conformance Statements (in formato elettronico);

Art. 5. Formazione

- 1) L'aggiudicatario dovrà procedere, a proprio carico alla formazione del personale sanitario (medici e tecnici sanitari di radiologia medica) all'uso clinico. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla formazione del personale del Servizio di Fisica Sanitaria preposto all'esecuzione dei controlli di qualità e del personale del Servizio Ingegneria Clinica incaricato del primo intervento tecnico. L'offerta presentata pertanto s'intende comprensiva di tale onere.
- 2) Al momento del collaudo (Art. 6) l'addestramento dovrà essere completato o almeno dovrà essere consegnato ai Direttori del personale APSS coinvolto nella formazione, previa approvazione da parte del Direttore dell'U.O. Senologia Clinica e Screening, il piano definitivo relativo alle modalità ed ai tempi di esecuzione della formazione, completo delle persone coinvolte. La verifica del completamento del periodo di formazione sarà effettuato al termine del periodo di prova.

Art. 6. Verifica di conformità (collaudo)

- 1) La verifica di conformità (collaudo) accerterà la regolare esecuzione della fornitura ed il rispetto delle condizioni e termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
- 2) Il collaudo avverrà in contraddittorio con l'impresa fornitrice.
- 3) Gli oneri del collaudo sono a carico del fornitore.
- **4)** Il collaudo, funzionale all'autorizzazione all'uso clinico delle attrezzature, avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di completamento della fornitura da parte dell'aggiudicatario.
- 5) Il verbale di collaudo sarà redatto e sottoscritto dal Direttore dell'U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico, dal Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria, dal Responsabile del Servizio

Ingegneria Clinica o da un loro delegato e dal tecnico collaudatore in rappresentanza dell'Impresa aggiudicataria. Tale verbale è valido ad ogni conseguente effetto contrattuale (decorrenza noleggio e pagamento canone).

- 6) Il collaudo consisterà nella verifica di quanto di seguito indicato:
 - a) corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
 - b) integrità di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
 - c) conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
 - d) verifica della presenza della manualistica (Art. 4)
 - e) effettuazione di test di accettazione (D.Lgs 187/2000) e dei test funzionali e di sicurezza previsti dal produttore;
 - f) effettuazione dei controlli di qualità e verifica del rispetto delle misure protezionistiche da parte del Servizio di Fisica Sanitaria;
 - g) verifica del soddisfacimento degli obblighi di formazione o approvazione da parte del Direttore dell'U.O. di A.P.S.S. del piano di formazione presentato dall'aggiudicatario. L'obbligo di formazione è riferito sia al personale sanitario per il corretto uso clinico delle attrezzature, si al personale tecnico (Servizio Fisica Sanitaria, Servizio Ingegneria Clinica).
- 7) La non conformità, anche parziale, di uno o più dei punti sopra riportati comporta il mancato rilascio da parte dell'A.P.S.S. del collaudo. L'aggiudicatario dovrà procedere immediatamente a suo completo onere all'eliminazione delle difformità.
- **8)** La ditta aggiudicataria è comunque responsabile della perfetta esecuzione della fornitura ed installazione e della completa rispondenza dell'apparecchiatura a quanto previsto dalla normativa di Legge in materia di protezione, sicurezza ed altre difese, vigente all'atto della fornitura ed installazione.
- **9)** A.P.S.S. si riserva il diritto di eseguire controlli anche in un momento successivo al collaudo. Qualora a seguito di tali controlli le apparecchiature fornite non fossero conformi in tutto od in parte alla documentazione di gara o risultassero difetti nell'ambito dell'uso non provocati da dolo o colpa di A.P.S.S., ne potrà essere richiesta la sostituzione a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 7. Periodo di Prova

- 1) Superato positivamente il collaudo di cui all'articolo precedente, A.P.S.S. si riserva un periodo di prova di mesi tre dalla data di effettuazione dello stesso, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche dichiarate. Durante il periodo di prova, il Responsabile di Senologia Clinica e Screening Mammografico e/o altro Responsabile, individuato, verificherà tale rispondenza e, al termine del periodo, invierà apposita relazione al Responsabile Unico del Procedimento.
- 2) In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con il Fornitore
- 3) In caso di mancato superamento del periodo di prova, A.P.S.S. risolverà di diritto il contratto, con le modalità disciplinate al successivo Art. 17; il Fornitore sarà comunque tenuto a garantire,

accollandosene l'onere economico, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario. Nulla spetterà rispetto al ritiro dell'apparecchiatura medesima ed a qualsiasi altra voce di spesa derivante dall'esito negativo del periodo di prova.

4) La verifica del completamento della formazione dovrà essere effettuata al termine dei tre mesi di prova. Tale verifica, effettuata in contraddittorio con l'impresa fornitrice, è parte della relazione di superamento.

Art. 8. Garanzia e Servizio di assistenza tecnica

- 1) L'aggiudicatario s'impegna a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature per l'intera durata del noleggio attraverso l'erogazione di un servizio di assistenza tecnica Full-Risk, ovvero comprensivo di tutte le attività a carattere correttivo (manutenzione a guasto) e preventivo, con manodopera e pezzi di ricambio, per un numero illimitato d'interventi.
- 2) Gli interventi s'intendono on-site e nulla è dovuto per le trasferte del personale dell'assistenza.
- 3) E' ricompresa nel canone di assistenza tecnica la sostituzione di tutti i componenti difettosi (inclusi i tubi radiogeni ed i detettori), delle parti soggette ad usura e delle parti previste dalle manutenzioni preventive.
- 4) Con riferimento alle attività di manutenzione preventiva previste dal costruttore, sarà cura dell'aggiudicatario concordare con il reparto e con il Servizio Ingegneria Clinica il calendario degli interventi.
- 5) Sono oggetto del servizio di assistenza tecnica anche i Software e le attività di aggiornamento degli stessi;
- 6) Nell'ambito delle attività a carattere preventivo, eseguite secondo le indicazioni del manuale di service del produttore, s'intendono ricomprese le verifiche di performance e di sicurezza ai fini nel rispetto delle prescrizioni del produttore e delle normativa vigente (es. CEI EN 62352).
- 7) Il tempo d'intervento in caso di guasto deve essere quanto più possibile contenuto e comunque non superiore alle 8 (otto) ore lavorative (sabato escluso) decorrenti dall'ora d'inoltro della richiesta da parte dell'A.P.S.S. Contestualmente all'intervento, il servizio di assistenza tecnica dovrà provvedere all'emissione di idoneo verbale riportante come minimo il riferimento alla chiamata, la data ed ora dell'intervento, l'attrezzatura ed i dispositivi in genere affetti da guasto, la tipologia dello stesso.
- 8) Il tempo di ripristino (risoluzione del guasto) non deve essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi (sabato escluso), decorrenti dalla data ed ora riportate nel verbale d'intervento. Nel verbale emesso a seguito della risoluzione del guasto deve essere descritto il tipo d'intervento effettuato ed il numero di ore lavorative in cui il sistema rimasto in stato di fermo.
- 9) La ditta deve garantire il servizio di assistenza durante i giorni lavorativi (sabato escluso) almeno nella fascia oraria 9-17 (non sono ammesse sospensioni nel periodo feriale estivo, né in altri giorni prefestivi).

- **10)** I termini massimi d'intervento e di ripristino, in termini di ore/giorni lavorativi, sono calcolati sulla base degli orari di apertura riportati al precedente punto.
- 11) Ove possibile, la ditta deve consentire la possibilità di diagnosi tramite collegamento remoto.
- **12)** I verbali d'intervento tecnico, di cui ai commi 7) e 8), devono essere sottoscritti dal tecnico intervenuto e dal Responsabile dell'U.O. di A.P.S.S. o da suo delegato. Una copia di ciascun verbale deve essere trasmessa al Servizio di Ingegneria Clinica. Il rapporto deve specificare la tipologia dell'intervento eseguito e lo stato di funzionamento delle attrezzature prima e dopo l'intervento.
- 13) Il numero massimo annuo di giorni lavorativi di ferma macchina (= giorni di fermo macchina per manutenzione programmata + giorni di fermo macchina per manutenzione correttiva) è fissato in 10 (dieci) giorni. Fermo restando l'applicazione delle penali per il mancato rispetto dei termini del tempo massimo d'intervento e di risoluzione, il superamento del limite massimo di giorni lavorativi di fermo macchina, comporta l'applicazione di un ulteriore penale.
- **14)** Resta incluso nelle condizioni di manutenzione l'intervento di uno specialista della ditta aggiudicataria per l'espletamento di ulteriori giornate formative (massimo 2/anno) per ciascun anno di noleggio, qualora richiesto da A.P.S.S.
- **15)** Il Servizio di assistenza tecnica deve garantire la collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria e s'impegna a fornire la mappa dei "bad pixel" dei detettori, indicando preventivamente la soglia per la sostituzione degli stessi. Deve essere altresì garantito l'accesso alle immagini "raw".
- 16) Per ciascuna attrezzatura (inclusi gli accessori), il fornitore, con oneri a proprio carico, dovrà erogare il servizio di manutenzione evolutiva, volto ad aggiornare l'Hardware ed il Software in conformità ad eventuali aggiornamenti normativi ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice. Gli interventi di manutenzione evolutiva devono essere accompagnati da attività di formazione degli operatori.

Art. 9. Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali (canoni di noleggio e manutenzione) sono quelli risultanti dall'offerta economica aggiudicataria e dovranno essere omnicomprensivi di tutti i prodotti/servizi/lavori richiesti. Essi s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
- 2) I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- 3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 10. Fatturazione e pagamenti

- 1) La ditta aggiudicataria emetterà fattura trimestrale posticipata dei corrispettivi di cui al precedente articolo entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo al trimestre di riferimento. Il primo trimestre di riferimento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di positivo collaudo della fornitura. Il primo e l'ultimo (trentaduesimo) canone trimestrale considereranno la quota giornaliera di canone dovuto in ragione del tempo intercorrente dalla data di collaudo all'ultimo giorno del mese in cui lo stesso è avvenuto. (Esempio: qualora la data di collaudo sia il 15 marzo, il primo giorno del mese successivo alla data di collaudo è l'1 aprile; pertanto i primi canoni di noleggio e di manutenzione saranno relativi al trimestre aprile-maggiogiugno e la relativa fattura verrà emessa entro e non oltre il 10 luglio. Tale fattura avrà quale causale tanto la quota giornaliera di canoni per il periodo intercorrente tra il 15 ed il 31 marzo, quanto i canoni trimestrali relativi al periodo aprile-maggio-giugno; analogamente, al termine dell'ottavo anno di noleggio, l'ultima fattura al termine della durata del contratto avrà quale causale la quota giornaliera di canoni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 14 marzo).
- 2) Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di A.P.S.S. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
- **3)** In considerazione del fatto che A.P.S.S. rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/1/2015.
- **4)** Il pagamento delle fatture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere di A.P.S.S. Unicredit sede di Trento entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento s'intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
- 5) La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di A.P.S.S., fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte della ditta aggiudicataria. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.
- 6) Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è

determinato nella misura definita dalla normativa vigente. Non sarà possibile richiedere eventuali interessi moratori qualora in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di A.P.S.S. e il relativo CIG.

7) Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

Art. 11. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
 - utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
 - comunicare a A.P.S.S. il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
 - indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG;
 - inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
 - comunicare a A.P.S.S. ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
- 2) In caso di futura modifica della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari s'intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 c.c.

Art. 12. Contratto e spese

- 1) La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione e all'esito positivo delle verifiche effettuate.
- 2) La stipula avverrà in modalità elettronica, ragion per cui la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente dotarsi, se non già in possesso, di firma digitale; l'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento ad APSS di quanto dovuto da parte dell'Aggiudicatario anticipatamente alla sottoscrizione.
- **3)** Nel termine perentorio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- all'invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
- all'invio della documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d'appalto;
- all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta nella documentazione di gara.
- 4) Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad A.P.S.S.
- 5) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del DLgs 50/2016, la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare ad APSS entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. La spesa presunta complessiva per dette pubblicazioni è stimata in €. 4.000,00 (quattromila/00) IVA inclusa.
- 6) In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione s'intenderà come non avvenuta e A.P.S.S. avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo, incamerando la cauzione provvisoria.

Art. 13. Garanzia definitiva

- 1) Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa), da costituire ai sensi dell'art. 31 della LP 2/2016 con una delle seguenti modalità:
 - a) fideiussione bancaria;
 - b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
- 2) La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- **3)** Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal D.P.R. 642/1972.
- **4)** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 c. 5 della LP 2/2016 l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

5) Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.

Art. 14. Subappalto e cessione

- 1) Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 26 della L.P. 2/2016, solamente nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia specificatamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contatto che intende affidare in subappalto.
- **2)** La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 2/2016. Eventuale cessione di credito derivante dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto da A.P.S.S..
- 3) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo ad A.P.S.S. il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 15. Avvalimento

L'avvalimento è consentito tassativamente nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 20 della LP 2/2016

Art. 16. Inadempimenti e penalità

- 1) Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dalla documentazione di gara e rispettare gli standard qualitativi richiesti.
- 2) La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle obbligazioni contenute nel contratto.
- 3) Qualora durante il contratto non dovessero essere rispettate dalla ditta aggiudicataria le condizioni di fornitura richieste, si procederà all'applicazione delle seguenti penali (riepilogate nella sottostante tabella), calcolate sul valore complessivo delle attrezzature fornite (non considerando, pertanto, gli oneri finanziari e il servizio di assistenza tecnica), ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto, stabilito dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

PARAMETRO	PENALE	MODALITÀ DI
		APPLICAZIONE
Ritardo nel completamento della fornitura/installazione (attrezzature pronte al collaudo)	-	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'Art. 3 del presente documento

Mancato Collaudo (esito	1 per mille	Per ogni giorno solare
negativo della verifica di		successivo al collaudo con
conformità)		esito negativo e fino al giorno
		del superamento del collaudo
		con esito positivo
		-

Tabella 1 - Penali per ritardata fornitura

Con riferimento alle attività del servizio di assistenza tecnica Full Risk, ove la ditta aggiudicataria non rispetti le condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, si procederà all'applicazione delle penali riepilogate nella sottostante tabella, calcolate sul <u>valore complessivo</u> della singola attrezzatura oggetto d'intervento, desumibile dall'offerta economica.

PARAMETRO	PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Tempo d'intervento	0,2 per mille	Per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervento
Tempo di risoluzione del guasto	2 per mille	Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione eccedenti i 3 giorni lavorativi
Tempo massimo di fermo macchina (addizionale rispetto alle precedenti penali)	1 per mille	Per ogni giorno lavorativo di fermo macchina eccedente il limite dei 10 giorni solari/anno

Tabella 2 - Penali relative al servizo di assistenza

- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili da A.P.S.S., ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate.
- **5)** A.P.S.S potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 7) L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 17. Risoluzione del contratto

- 1) L'A.PS.S. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto di fornitura in caso d'inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente capitolato speciale, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento stesso dall'A.P.S.S a mezzo di raccomandata A/R ovvero di posta elettronica certificata.
- 2) Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, della facoltà d'immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
 - a) Nel caso di superamento dei termini di consegna previsti, di oltre 60 giorni solari, fatti salvi l'incameramento del deposito cauzionale e l'addebito di tutti gli oneri diretti e indiretti che l'Ente dovrà sostenere per l'installazione di altre apparecchiature e di tutti i danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni diagnostiche
 - in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o la sostituzione di prodotti contestati;
 - c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
 - e) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
 - f) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.;
 - g) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
 - h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.
- 3) Nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art.3, comma 8, della L.136/2010.
- **4)** Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di A.P.S.S. il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
- 5) La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
- 6) La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218, 1256, 1463 cc).

Art. 18. Responsabilità civile e coperture assicurative

- 1) La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, ad assicurare le apparecchiature per tutti i danni che le stesse potranno subire per qualsiasi causa, compreso il furto. Tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.P.S.S..
- 2) La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare a A.P.S.S. e a terzi nell'esecuzione della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. A.P.S.S. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.
- 3) La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro.
- **4)** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 19. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e oneri derivanti da rischi interferenziali

- 1) L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e in particolare nel D.Lgs. 81/2008.
- **2)** Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
- 3) I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non saranno soggetti a ribasso.
- **4)** Il D.U.V.R.I, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

Art. 20. Responsabili del procedimento

- 1) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Logistica di A.P.S.S.
- 2) Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, è il Direttore pro-tempore del Servizio Ingegneria Clinica, che potrà avvalersi del del Servizio Immobili e Servizi Tecnici, del Servizio di Fisica Sanitaria e del Servizio Sistemi informativi per le attività di competenza.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso A.P.S.S. Servizio Procedure di gara e contratti e Servizio Programmazione acquisti e logistica Via Degasperi, 79 Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.
- 2) Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
- **4)** La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art.19 del D.Lgs. 196/2003.
- 5) In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore dei servizi sopra menzionati.
- 6) Titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Via Degasperi n. 79.

Art. 22. Obbligo di Riservatezza

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria viene nominata "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività. L'aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
 - a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
 - a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
 - a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura;
 - ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali

- trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
- 2) La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
- 3) L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, s'impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e s'impegna a comunicare all'A.P.S.S. i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
- 4) L'A.P.S.S. informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è A.P.S.S. stessa.
- 5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.P.S.S. ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.P.S.S. e ai terzi.

Art. 23. Normativa anticorruzione e codice di comportamento di A.P.S.S.

- 1) Con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
- 2) In particolare, la ditta aggiudicataria s'impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 punto e) della L.n.190/2012 e s'impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento aziendale.
- **3)** Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese.
- 4) La ditta aggiudicataria dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L.n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a

soggetti, ex dipendenti di A.P.S.S., che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento ecc.), relativamente all'oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso A.P.S.S.

5) Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di Apss alla sezione "Amministrazione Trasparente">Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

Art. 24. Controversie e foro competente

1) Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Trento.

Art. 25. Riferimenti ad altre norme

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Bando di gara si farà riferimento:
 - alle norme del Codice Civile:
 - alla Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 e alla LP 2 del 09/03/2016;
 - alla L 50 del 18/04/2016, in quanto compatibile;
 - al D. L.gs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - alla Legge 241/90 e L.P. n. 23/92 sul procedimento amministrativo.
- 2) S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.